Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 5 luglio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 908.

Integrazione delle vigenti norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, concernente le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica è aggiunto il seguente capoverso:

« Durante le punizioni di rigore (arresti di fortezza, arresti di rigore, sala di rigore, prigione di rigore) e per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate, i compensi e soprassoldi giornalieri per servizi od incarichi speciali vengono ritenuti agli interessati e versati all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 909.

Modificazione delle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità relativa è stabilita dalla graduatoria formata in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti delle relative scuole, al termine del corso regolare o del corso d'integrazione ».

Art. 2.

Il penultimo comma e l'ultimo comma dell'art. 10 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, sono sostituiti dai seguenti:

« L'anzianità relativa è stabilita dalla graduatoria formata, al termine dei corsi, in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti delle relative scuole.

« A parità di anzianità assoluta i sottotenenti provenienti dai corsi regolari avranno in ogni caso la precedenza; per gli altri l'anzianità relativa verrà stabilita intercalando in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, uno proveniente dal corso d'integrazione per marescialli e due provenienti dagli ufficiali subalterni di complemento ».

Art. 3.

Il 2° comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito con effetto dal 1° novembre 1938-XVII, dai seguenti:

« La promozione al grado di maggiore — a titolo di anzianità — degli ufficiali riconosciuti idonei all'avanzamento, ha luogo in ordine di anzianità, salvo per coloro che abbiano superato il corso normale in seconda sessione di esami, i quali non potranno essere promossi — sempre in ordine di anzianità — se non dopo effettuate le promozioni degli idonei a primo scrutinio.

« I capitani che ripetano un anno di corso, verranno considerati — agli effetti dell'avanzamento — come facenti parte del corso nel quale ottengono l'idoneità, ferme rimanendo le disposizioni del precedente comma, a seconda che superino il corso normale a primo o secondo esame.

« I capitani che per cause di forza maggiore — debitamente accertate — non possano frequentare o ultimare il corso normale cui sono assegnati, saranno ammessi al corso dell'anno accademico successivo e verranno considerati come appartenenti al corso che avrebbero dovuto frequentare; ma non potranno conseguire la promozione se non dopo il superamento del corso normale, salva l'applicazione del disposto del precedente articolo 33, sempre quando non debbano ripetere alcun anno di corso ».

Art. 4.

L'art. 50 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« In relazione al disposto dell'articolo precedente il Ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per l'avanzamento a scelta.

« Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte per ogni grado, gli ufficiali che nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio e riferentisi al grado col quale concorrono agli esami stessi, abbiano ottenuto qualifiche superiori al buono con 3, e, ove appartengano al ruolo naviganti, qualifiche di volo non inferiori a sedici ventesimi, siano giudicati dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, cultura, qualità militari ed aeronautiche, siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti o capitani, nei primi due terzi se maggiori. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresì aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea ed aver riportato una media finale di almeno sedici ventesimi ed in nessuna materia una media particolare inferiore a quattordici ventesimi formata secondo quanto sarà stabilito dal regolamento sul funzionamento della scuola di guerra aerea.

« Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare, per via gerarchica, domanda di ammissione all'esame. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministero il quale deciderà in merito inappellabilmente ».

Art. 5.

I capitani appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio contemporaneamente, il 1° novembre 1938, saranno considerati — a tutti gli effetti — come facenti parte dei corsi distinti, salvo per coloro che dovessero ripetere il corso nell'anno successivo, ai quali si applicheranno le disposizioni del 3° comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale viene sostituito dall'art. 3 della presente legge.

Ai capitani dei corsi stessi che superino gli esami in seconda sessione, e che siano riconosciuti idonei all'avanzamento, non potrà essere assegnata, all'atto della promozione, una anzianità inferiore a quella dei pari grado meno anziani, appartenenti al corso immediatamente successivo, e che eventualmente fossero stati già promossi al grado superiore.

Art. 6.

I capitani che non abiano superato il corso normale svoltosi nell'anno 1938, potranno essere ammessi a ripeterlo col primo corso che si svolgerà dopo la pubblicazione della presente legge e concorreranno all'avanzamento soltanto dopo che abbiano superato il corso stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 910.

Proroga del termine stabilito per la nomina in servizio permanente effettivo di sottotenenti dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà accordata con Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, al Ministro per l'aeronautica di ricoprire, fino a tutto l'anno 1938, i posti vacanti nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo della categoria automobilisti del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica mediante nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo degli idonei nel concorso bandito con decreto Ministeriale 17 settembre 1937-XV è prorogata a tutto l'anno 1939-XVII per la copertura dei posti disponibili nell'anno stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 911.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1939-XVII, n. 694, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1939-XVII, n. 694, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 912.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 913.

Integrazione della Commissione per l'esame dei piani particolareggiati del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A far parte della Commissione costituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e con le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, e al R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1074, è chiamato il direttore generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze o un suo delegato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 1° giugno 1939-XVII, n. 914.

Convalidazione del R. decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 605, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convalidato il decreto Reale 4 aprile 1939-XVII, n. 605, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 10 giugno 1939-XVII, n. 915.

Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le nomine e le promozioni ai gradi:

5° e superiori del gruppo *A*;

6° del gruppo *B*;

10° e superiori del gruppo *C*;

da conferirsi a scelta, per merito comparativo, per anzianità ai meritevoli, o per esame di concorso al personale maschile dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre per le promozioni e passaggi di qualifica da conferirsi per merito comparativo, per anzianità ai meritevoli per esame di concorso ai gradi inferiori dei gruppi suddetti, od a tutte le altre qualifiche dei quadri di classificazione del personale ferroviario, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi:

a) del personale maschile che abbia già compiuto il 30° anno di età se appartenente ai gruppi *A* e *B*, o ad altre categorie per le quali l'assunzione è condizionata al possesso di uno dei titoli di studio previsti dai comma *b*) e *d*) dell'art. 28 del regolamento per il personale ferroviario;

b) del personale maschile che abbia già compiuto il 26° anno di età se appartenente a tutte le altre rimanenti categorie, e degli agenti — di qualunque età — assunti direttamente al grado 11° dei quadri di classificazione del personale delle stazioni e della linea per la promozione ai gradi 10° e superiori dei quadri stessi.

Art. 2.

Entro un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge a favore del personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1, può essere deliberata la promozione al grado superiore a quello rivestito.

Le promozioni di cui sopra saranno però sospese ad ogni effetto, per darvi corso soltanto quando, entro il termine suddetto, il personale medesimo abbia contratto matrimonio, e a condizione che, frattanto, non si verifichino circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, al conferimento dell'avanzamento di cui si tratta.

Tali promozioni avranno effetto con la medesima decorrenza e con lo stesso ordine rispetto alle altre ammesse con pari decorrenza, che avrebbero avuto se gli interessati fossero stati in possesso del requisito di cui all'art. 1 ai soli fini di anzianità e di carriera, e dalla data del contratto matrimonio per la corresponsione del trattamento economico inerente al nuovo grado conferito.

Le promozioni stesse saranno invece da considerare nulle ad ogni effetto qualora gli interessati non contraggano matrimonio entro il quadriennio suddetto.

In conto delle promozioni di cui trattasi, fino a che vengano tenute in sospeso, saranno da lasciare altrettanti posti vacanti nelle piante organiche delle rispettive qualifiche, posti che potranno essere considerati a disposizione per nuove promozioni solo dopo che le promozioni anzidette siano divenute nulle in base alle precedenti disposizioni.

Entro il ripetuto quadriennio, saranno inoltre deliberate, con riserva di anzianità, le promozioni che debbano sostituire quelle riguardanti i celibi che dovessero rendersi nulle per il mancato matrimonio, e che avranno corso a condizione che, frattanto, non si verifichino circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, al conferimento delle promozioni stesse.

Art. 3.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1 e che partecipi a concorsi od esami per l'avanzamento a grado superiore a quello rivestito, potrà essere compreso nella graduatoria relativa, ferma restando però, quanto al conferimento della promozione, l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo.

Tuttavia l'agente che sia riuscito vincitore o idoneo nei predetti concorsi od esami, ma contragga matrimonio dopo la scadenza del quadriennio, potrà conseguire — su conforme parere delle competenti Commissioni di avanzamento — la promozione che avrebbe potuto ottenere in dipendenza del concorso od esame già superato, con decorrenza, a tutti gli effetti, da data non anteriore al matrimonio, e sempre dopo che siano stati promossi gli agenti dichiarati idonei che abbiano contratto matrimonio entro il termine prescritto.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge — che hanno vigore dal 1° gennaio 1939-XVII — non si applicano:

ai grandi invalidi di guerra, della causa fascista e del lavoro;

al personale già in servizio che, alla data del 31 dicembre 1938-XVII, aveva compiuto il 50° anno di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 23 giugno 1939-XVII, n. 916.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII.

Conferma dell'ammiraglio Baistrocchi Alfredo a presidente del Registro italiano navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, convertito in legge 25 marzo 1937-XV, n. 667, riguardante il riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1912, che istituisce il Registro aeronautico italiano;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XII, con il quale l'ammiraglio di divisione R. N. Consigliere di Stato Alfredo Baistrocchi venne nominato dal 1° luglio 1935-XII, presidente del Comitato direttivo del Registro italiano navale ed aeronautico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni di concerto con il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Africa italiana;

Decreta:

L'ammiraglio di divisione R. N. Consigliere di Stato Alfredo Baistrocchi è confermato per un quadriennio dal 1° luglio 1939-XVII nella carica di presidente del Registro italiano navale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1939-XVII
Registro n. 34 *Comunicazioni, Marina mercantile, foglio* n. 261 — FERZI

(2960)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1939-XVII.

Nomina di membri del Collegio dei revisori dell'Ente Distribuzione Rottami.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, che istituisce l'Ente Distribuzione Rottami;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1938-XVII, n. 2100, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero per gli scambi e per le valute, dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e dall'assemblea generale dell'Ente;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Collegio dei revisori dell'Ente Distribuzione Rottami sono chiamati: il comm. dott. ing. Teodorico Bogianckino, ispettore capo corporativo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni; il cav. uff. Giovanni Bernasconi, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero per gli scambi e per le valute; il colonnello ing. Giovanni Fava, in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra; il cav. uff. rag. Carlo De Rosa e il dott. Paolo Stramezzi, designati dall'assemblea generale dell'Ente.

Il col. Fava predetto è nominato presidente del Collegio dei revisori.

Roma, addì 18 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società emiliana di Magazzini generali ad istituire e gestire in Reggio Emilia Magazzini generali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 1158;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale sull'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Visto il precedente decreto Ministeriale 17 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1935, che autorizzava la Società emiliana di Magazzini generali, con sede in Milano, ad istituire ed a gestire, in Reggio Emilia, Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Considerato che i predetti Magazzini generali non sono mai stati, di fatto, istituiti, nè hanno mai funzionato, giusta quanto si evince dalla deliberazione 30 maggio 1939-XVII del Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa col precedente decreto Ministeriale 17 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1935, alla Società emiliana di Magazzini generali, con sede in Milano, per l'istituzione e la gestione in Reggio Emilia, di Magazzini generali, ad uso deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2942)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Fabriano (Ancona), della estensione di ettari 350 circa, delimitata dai seguenti confini:

limite nord zona di rimboschimento di Monte Marischio; fosso Mazzacagna; linea ferroviaria Fabriano-Fossato di Vico fino al Foretto; linea Foretto C. Corvo - Varano - Zona rimboschimento lato sud;

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 aprile 1937 e 27 aprile 1938, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Sassoferrato (Ancona), della estensione di ettari 430 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale di S. Rocco di Sassoferrato a Tripozzo; strada vicinale di Serpelleto; fosso detto di Campolungo; fosso detto delle Faggie; sentiero dal fosso delle Faggie fino a sopra il rio dei Cupoli; rio dei Cupoli fino all'incontro della strada di Murazzano; strada comunale di Murazzano da questo punto fino al fiume Marena; fiume Marena da questo punto fino alla strada di S. Rocco;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 aprile 1937 e 29 aprile 1938, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Arcevia (Ancona), della estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Certopiano-Collalto fino all'incrocio con la strada comunale con la Fornace; strada comunale della Fornace fino a S. Stefano; fosso fra S. Stefano ed incrocio Certopiano;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 aprile 1937 e 30 aprile 1938, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Fabriano (Ancona), della estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada Castiglioni-Paterno fino a Paterno, fosso di Paterno fino al Valico di S. Angelo, fosso Valleremita, fosso di Attiggio fino alla strada Castiglioni-Paterno;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Serra S. Quirico (Ancona), dell'estensione di ettari 1950 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada ferrata Serra S. Quirico S. Elia Prescicchie; linea Prescicchie Castelletta; strada Castelletta fino alla provinciale Fabriano-Ancona; strada provinciale suddetta dal punto di inserzione con la strada Castelletta fino a Serra S. Quirico;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 aprile 1937 e 26 aprile 1938, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, linea ferroviaria Fidenza-Cremona (nel tratto compreso fra i confini nord e sud sottosegnati;

ad est, strada comunale di Bastelli;

a nord, carraia che parte dalla comunale di Bastelli contro il cimitero e prosegue, lungo i confini tra i fondi Tre Case e Pivona, fino alla linea ferroviaria Fidenza-Cremona;

a sud, siepe di confine fra le proprietà Frandoline e Granella, dalla strada comunale di Bastelli, fino alla ferrovia Fidenza-Cremona.

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1936, 12 maggio 1937 e 1° giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 maggio 1935, 25 luglio 1936, 12 maggio 1937 e 1° giugno 1938, nella zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2889)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Calestano (Parma), della estensione di ettari 660 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord-est, con il Rio Moneglia;

a sud-est, con la linea di confine tra il comune di Calestano e il comune di Corniglio, lungo buona parte di questo confine, vi è una strada mulattiera detta sentiero della Morina;

ad ovest, con il Rio Spigone e il Rio Botacciara;

a nord-ovest, con la strada che dal Rio Moneglia conduce alle case di Tra La Costa indi alla provinciale, poscia con la strada provinciale Calestano-Berceto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2896)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Bedonia (Parma), della estensione di ettari 700 circa delimitata dai seguenti confini:

ad est, la strada provinciale da Bedonia a Ponte Ceno;

a nord, la strada comunale che da Ponte Ceno conduce all'Anzola fino all'altezza del Mulino Marghera;

ad ovest, il Rio del Bosco dal Mulino Marghera all'osteria del Segarino;

a sud, la mulattiera dall'osteria del Segarino a Bedonia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 23 luglio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2888)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Borgo Val di Taro (Parma), della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, strada comunale di Borgo Taro-Monticelli, quota 744 di Monte Rizzone;

a nord, costa di Monte Rizzone da quota 744 a quota 733;

ad ovest, quota 733, sponda sinistra della frana della Bertorella detta anche della Rovina o Canale Borella sino alla vecchia strada da Borgotaro a Bertorella al suo incrocio con la provinciale presso la Casa Bruschi (Bertorella);

a sud, vecchia strada Borgotaro-Bertorella da Casa Bruschi sino al canale passante presso le case Leonardi; la sponda sinistra di detto canale fino al Taro; il torrente Taro fino al ponte detto di Scudelin; la sponda destra del Rio della Vergogna sino al Ponte della Vergogna, la vecchia strada Borgotaro-Bertorella fino al bivio con la provinciale, la provinciale Borgotaro-Bedonia fino al podere della Chiusa, il serbatoio dell'acqua strada di Monticelli;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 luglio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2895)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Bardi (Parma), della estensione di ettari 230 circa, delimitata dai seguenti confini:

da sud-est a sud-ovest, con il torrente Ceno;

da sud-est a nord-est, con il torrente Corsena, e precisamente dal Ceno affluente Corsena, prosegue per quest'ultimo sino al congiungimento dei due torrenti (sempre Corsena primo) da questo congiungimento prosegue, estendendosi verso nord, seguendo il torrente Corsena fino al ponte dei Berlini;

da sud-ovest a nord-ovest, da sud parte dall'affluente Rio della Madonnina delle Grazie e prosegue per questo fino a congiungersi con la frana detta di Saliceto (quest'ultima resta inclusa nella zona di ripopolamento) prosegue nella stessa sino alla Casa dei Diamanti; dalla Casa dei Diamanti prosegue per la strada provinciale sino a congiungersi con la zona a nord del Ponte Berlini (prima Corsena).

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 luglio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2897)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Busseto (Parma), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la provinciale Parma-Cremona con abbandono della provinciale stessa alla svolta e nei pressi dello sbocco del traversante di Spigarolo per proseguire in linea retta lungo il fosso di confine dei poderi Bicocca e Casa Mambriani fino all'incontro del colatore Fossa Parmigiana;

ad est, il colatore Fossa Parmigiana fino alla provinciale Parma-Cremona e poi la comunale della Fossa che attraversa la frazione di Semoriva fino all'incontro della comunale della Cancelliera;

a sud, le comunali strada del Canton Santo e Traversante della Galliena intersecanti la provinciale Busseto-Fidenza;

ad ovest, la comunale strada Bianca;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° agosto 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Cortile e Golese (Parma), della estensione di ettari 430 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla Chiesa di Vicomero, seguendo la linea attraverso il torrente Parma, per la strada di Frara fino all'incrocio con la strada della Torretta;

ad est, strada della Torretta, dall'incrocio con la strada di Frara, per strada Argine e strada di Moletolo fino a Casa Zucchelli;

a sud, da Casa Zucchelli al Rivone del torrente Parma fino di fronte alla salita detta « dei Cassonieri »; la carraia « dei Cassonieri » fino all'incrocio con la strada di Baganzola;

ad ovest, la strada di Baganzola dall'incrocio con la carraia « dei Cassonieri » fino all'incrocio con la strada della Chiesa di Castelnuovo e quest'ultima fino alla Chiesa di Vicomero;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 agosto 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Fiumicino (Teramo)

Con decreto Ministeriale 28 giugno 1939, n. 4293, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Fiumicino, nel comune di Teramo, compilato dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Teramo, in data 20 maggio 1933.

(2949)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Roverè, Gentilotti e Bampi in provincia di Trento.

Con R. decreto 8 aprile 1939, n. 1493, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1932, registro 9, foglio 252, è stato costituito il Consorzio di miglioramento per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Roverè, Gentilotti e Bampi, in comune di Civezzano, in provincia di Trento, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2950)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della celluloide e dei manufatti di celluloide

Con provvedimento P. 413/1127 del 26 giugno è stata modificata la disposizione contenuta nel telegramma circolare del Direttorio nazionale P.N.F. n. 74 del 6 marzo 1937-XV, autorizzando gli industriali produttori ad apportare le seguenti maggiorazioni sui prezzi da essi praticati nel mese di settembre 1936-XIV: venti per cento celluloide; quindici per cento per manufatti di celluloide.

Con lo stesso provvedimento i commercianti rivenditori sono stati autorizzati ad applicare sui prezzi vendita consentiti un aumento in cifra assoluta corrispondente a quello praticato dai produttori.

(2929)

Prezzi dei grassi alimentari

Con provvedimento P.414/1136 del 30 giugno ultimo scorso, sono stati modificati come appresso i prezzi massimi autorizzati con circolare P.382 dell'8 marzo c. a. e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del giorno 11 dello stesso mese:

Strutto in qualsiasi modo confezionato L. 7 al kg.
Lardo pezzatura inferiore ai venti chili L. 7 al kg.
Lardo pezzatura da venti chili in sopra L. 7,50 al kg.

(2966)

Avviso di rettifica

Nel R. decreto 2 agosto 1938-XVI col quale fu « messa in liquidazione coattiva la Cassa di previdenza U.N.V.E.R. con sede in Torino e nominato il Regio commissario liquidatore », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 in data 19 agosto 1938-XVI, il cognome del commissario liquidatore erroneamente indicato in « Putto Consonno » deve intendersi rettificato in: « Putto Caussono », come dall'originale decreto.

(2968)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di impianto fonotelegrafico di Piedimonte di Sessa Aurunca

Si comunica che il giorno 14 giugno 1939-XVII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico nell'Agenzia p. t. di Piedimonte di Sessa Aurunca, collegata all'Ufficio telegrafico di Carano, provincia di Napoli.

(2946)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 1° giugno 1939-XVII, è stato attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria di Elmas, provincia di Cagliari.

(2947)

Si comunica che il giorno 1° giugno 1939-XVII è stato attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria di Marzocca, in provincia di Ancona.

(2948)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per tramutamento di certificati consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 385.

E' stato presentato per il tramutamento il certificato cons. 3,50 % (1906) n. 436653 di L. 840, intestato a Salvadori Ethelin Vera di Alfredo, moglie di Trinchera Eugenio di Beniamino, domic. in Gubbio (Perugia) e vincolato come dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª facciata del certificato primitivo) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2016)

(2ª *pubblicazione*). *Avviso n.* 386.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 247584 cons. 3,50 % (1906) di L. 157,50, intestato a Polesi Elisabetta di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Guinadi, frazione di Pontremoli (Apuania).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2017)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 387.

E stata chiesta la rinnovazione del certificato n. 798123 di L. 21 di rendita cons. 3,50 % (1906) intestato al « Capitolo Cattedrale di Sessa Aurunca (Caserta), perchè logoro e mancante anche del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, di cui è stato denunziato lo smarrimento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione di rinnovazione del titolo, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2018)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	333931	560 —	Gentili Enrico fu Gaetano, dom. a Monsummano (Lucca), con usufrutto a favore di Venturini *Filomena* fu Marsilio, ved. di Gentili Pilade, dom. a Monsummano (Lucca).	Gentili Enrico fu Gaetano, dom. a Monsummano (Lucca), con usufrutto a favore di Venturini *Concordia-Filomena*, ecc. come contro.
Id.	56547 114557	262,50 539 —	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosaria* detta Teresa ved. di Ragno Domenico, dom. a Milano.	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria- Rosalia*, ecc., come contro.
Id.	119679	507,50	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Teresa* di Vincenzo ved. Ragno e moglie in seconde nozze di Provvisionato Giuseppe, dom. a Milano.	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosalia detta Teresa*, ecc., come contro.
Id.	30027	80,50	*Pedemonte* Luigi fu Giovanni e della vivente Roscio Giovannina, dom. a Pontelambro (Como).	*Pedemonti* Luigi fu Giovanni e della vivente, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	796979	1925 —	*Robattino Maria* fu Giovanni ved. di Fila Eugenio.	*Fila-Robattino Maria-Teresa* fu Giovanni vedova di Fila Eugenio, *moglie in seconde nozze di Giardino-Vitri Costanzo.*
Red. 3,50 %	17982	336 —	Monti Corinna fu Tommaso moglie di Primatesta *Aurelio*, dom. a Casale Monferrato. Vincolato	Monti Corinna fu Tommaso moglie di Primatesta *Marco-Aurelio*, ecc., come contro.
Id.	200439	245 —	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato minori sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa fu *Tommaso* ved. di Milla Renato, dom. in Roma con l'usufrutto a Giansanti Margherita fu Ignazio ved. di Milla Moisè.	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato minori sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa fu *Emilia*, ecc., come contro.
Id.	31203	56 —	*Contado* Giovannina di Angelo e di Iacona *Grazia*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Naro (Agrigento).	*Contato* Giovannina di Angelo e di Iacona *Ignazia* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Naro (Agrigento).
Cons. 3,50 %	608131	168 —	*Ricca Marietta* di Giovanni moglie di Saglietti Francesco, dom. a Bra (Cuneo). Vincolato per dote.	*Rica Maria* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	747654	70 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria, ecc., come contro.
Id.	747655	70 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria, ecc., come contro.
Id.	747656	105 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a *Ricca* Maria di Giovanni vedova Saglietti.	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a *Rica*, ecc., come contro.
Id.	747657	105 —	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a favore di *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a favore di *Rica* Maria, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	22239	45 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22241	45 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22242	75 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vitalizio a favore di *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vit. a favore di *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22240	75 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vitalizio a favore di *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vit. a favore di *Rica Maria*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	280387	581 —	*Catena* Francesco fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Catena* Anna-Vincenza ved. di *Catena Salvatore*, dom. a Napoli.	*Cotena* Francesco fu Salvatore, minore sotto la tutela di *Cotena* Anna-Vincenza fu Salvatore *moglie di Lettera Giovanni*, dom. a Napoli.
Id.	272383	147 —	Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Balma *Felicita* fu Antonio ved. Mecca, dom. a Maurizio Canavese (Torino).	Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Balma *Luigia-Felicita*, ecc., come contro.
Id.	26824	402.50	Bottari *Raffaele*, Annetta, *Seconda-Susanna* e Faustina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Lo Vecchio Rosalia fu Rosario ved. di Bottari Gaetano, dom. in Francavilla Sicilia (Messina).	Bottari *Carmelo-Raffaele*, Annetta, *Susanna-Seconda o Seconda-Susanna* e Faustina fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
B. T. 1941 Serie IX	1025	500 —	Manelli *Angela* di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Voghera (Pavia). Avvertenza: Iscritto con dichiarazione che proviene da reimpiego di cui al decreto del tribunale di Pavia in data 9 settembre 1938.	Manelli *Pierina-Angela* di Mario, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	850072	73,50	Farina *Elena* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Valenza (Alessandria).	Farina *Maria-Elena* di Carlo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	77781	42 —	Farina *Elena* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Valenza.	Farina *Maria-Elena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	407158	616 —	Cattaneo Galdino fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bregaglio Cecilia fu Galdino, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como); con usufrutto vitalizio a favore di Corbetta *Bambina* fu Pietro ved. di Cattaneo Leopoldo, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como).	Cattaneo Galdino fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bregaglio Cecilia fu Galdino, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como); con usufrutto vitalizio a favore di Corbetta *Rosa-Bambina*, ecc., come contro.
Id.	11684	56 —	Selicorni Teresita fu Pietro-Luigi, vedova di Bondi Amedeo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Teresita fu Pietro-Luigi, vedova di Bondi Amedeo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi o Luigi*, dom. a Firenze.
Id.	11685	56 —	Selicorni Luigia fu Pietro-Luigi, nubile, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved. Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Luigia fu Pietro-Luigi, nubile, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo vedova Selicorni *Pietro-Luigi* o *Luigi*, dom. a Firenze.
Id.	134213	42 —	*Prezioso* Melania fu Giuseppe, moglie di Cimino Nicolangelo, dom. a Biccari (Foggia); vincolato come dote della titolare.	*Preziuso* Melania fu Giuseppe, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	709649	798 —	Pironti Adelaide fu Francesco-Gaetano ved. di *Anzolato* Carlo, dom. in Napoli; con usufrutto a favore di Pironti Giulia fu Francesco-Gaetano, dom. in Napoli.	Pironti Adelaide fu Francesco-Gaetano, vedova di *Scott-Anzolato* Carlo, dom. in Napoli; con usufrutto, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	211716	210 —	Berbera *Teresa* fu Michele ved. di Accordino Giuseppe, dom. a Patti (Messina).	Barbera *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	1669	295 —	Borlandi *Luigi* fu Carlo e *Borlandi Giuseppina* fu Antonio, coniugi indivisi, dom. ad Alessandria.	Borlandi *Luigi-Francesco* fu Carlo e *Amisani Giuseppa* fu Antonio, coniugi indivisi, dom. ad Alessandria.
Cons. 3,50 %	168744	140 —	Rosa *Virginia* fu Simone, moglie di Ferro Paolo di Vincenzo, dom. in Loano (Genova).	Rosa *Maria-Virginia* fu Simone, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	504202	700 —	Garofalo di Rutino Giuseppe fu *Francesco*, dom. in Napoli; con usufrutto a favore di De Ruggiero di Albano Maria fu Giuseppe.	Garofalo di Rutino Giuseppe fu *Giustino*, dom. in Napoli, con usufrutto, ecc., come contro.
Id.	280639	56 —	Cabrio *Maria* e Alda fu *Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Francesco*, dom. a Biella (Novara); con usufrutto vitalizio a favore di Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Francesco*.	Cabrio *Mario* e Alda fu *Pietro-Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Pietro-Francesco*, dom. a Biella (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Pietro-Francesco*.
Id.	2163 65186 119221	10,50 49 — 21 —	Botto *Delfina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Botto *Maria-Catterina-Delfina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	37711	14 —	Botto *Delfina* fu Evasio, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Botto *Maria-Catterina-Giuseppina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	490225	458,50	Bertoluzzo *Giuseppina* fu Giobatta, nubile maggiorenne, dom. in Loano (Savona), rappresentata dal curatore provvisorio Accame Pietro fu Vincenzo, dom. in Loano.	Bertoluzzo *Maria-Giuseppina* fu Giobatta, ecc., come contro.
Rendita 5 %	120574	1250 —	Scorza *Giuseppina vulgo Pipi* fu Filiberto, dom. in Crocefieschi (Genova), vincolata.	Scorza *Angela-Giuseppina* fu Filiberto, *nubile*, dom. in Crocefieschi (Genova), vincolata.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	781868 127954	700 — 700 —	Costamora Giovanni-Battista di Lorenzo, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Costamora Lorenzo fu Gio-Batta e Gobbi *Barbara* fu Serafino.	Costamora Giovanni-Battista di Lorenzo, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Costamora Lorenzo fu Gio-Batta e Gobbi *Maria-Teresa-Barbara* fu Serafino.
Red. 3,50 %	363662	192,50	Ferraris Alfredo fu *Giovanni-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino.	Ferraris Alfredo fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	344790 363061	70 — 577,50	Ferraris Alfredo fu *Giovanni-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino.	Ferraris Alfredo fu *Antonio*, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2677)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 142

del 28 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,95
Danimarca (Corona)	8,973
Germania (Reichsmark)	7,6245
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	42,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	73,525
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,275
Id. Id. 5 % (1936)	94,25
Rendita 5 % (1935)	93,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,825
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,65
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,65
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,225

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, con sede nel comune di Aidone (Enna), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1936-XIV, col quale si è nominato il cav. Giacomo Zagardo commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il cav. dott. Antonino Amico fu Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, avente sede nel comune di Aidone (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del cav. Giacomo Zagardo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2931)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, con sede in Lauria (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 30 giugno 1938-XVI, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza);

Veduti i propri provvedimenti in data 30 giugno 1938-XVI e 29 agosto 1938-XVI, con i quali venivano nominati rispettivamente il Commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione dell'azienda predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono prorogate di mesi tre a decorrere dal 30 giugno 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2930)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la signorina Nollo Francesca vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Canazei, ha cessato il servizio per aver vinto il concorso in altro Comune;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto prefettizio 2 agosto 1938-XVI, n. 26701 IIIa, la prima che abbia indicato il suddetto posto in ordine di precedenza, è la signora Benedetti Maria in Bertolini, la quale interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 ultimo comma del R. decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

La signora Benedetti Maria in Bertolini è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Canazei ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Canazei.

Trento, addì 16 giugno 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GLORIA.

(2791)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 60991 del 20 dicembre 1937 dal quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Veduto il decreto 23 ottobre 1938 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 31 ottobre 1938, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937, nell'ordine sottoindicato:

1) Zilotti Leonida da Udine	voti	71.363
2) Tonicello Pietro da Zoppola	»	66.795
3) Minin Umberto	»	66.689
4) Baratto Mario da Colloredo	»	63.045
5) Gervasi Giovanni da Codroipo	»	62.818
6) Piva Angelo da Cividale	»	62.645
7) Botta Giuseppe da Napoli	»	6[illegible].454
8) Russolo Pietro da Udine	»	60.863
9) Piva Giovanni da Spilimbergo	»	60.545
10) Selleri Pio da Lusevera	»	60,3[illegible]8
11) Cristante Felice da Porcia	»	59.381
12) Gasparini Mario da Mirano Veneto	»	58.881
13) Lo Greco Giorgio da Budoia	»	58.818
14) Scalco Giovanni da Cimon del Grappa	»	58.681
15) Tosselli Manlio da Ragogna	»	58.545
16) Marafon Marafa da Caorle	»	58.500
17) Mastronardi Gioacchino da Talpana	»	58.227
18) Manzoni Giovanni da Gemona	»	58.191
19) Sticchi Antonio da Circhina	»	58.181
20) Peratoner Giobatta da Udine	»	58.136
21) Pasqualini Luigi da Malborghetto	»	57.818
22) Musumeci Nicolò da Sacile	»	57.522
23) Cristante Giovanni da Vivaro	»	57.090
24) Malacrea Bruno da Cervignano	»	56.861
25) Fortuni Nicolò da Valvasone	»	56.181
26) De Apollonia Giovanni da Venzone	»	56.063
27) Strazzeri Eros da Porpetto	»	55.909
28) Cavarzerani Giobatta da Treviso	»	55.772
29) Nisticò Giuseppe da Annone Veneto	»	55.500
30) Donà Aldo Lino da Vicenza	»	55.381
31) Colombo Luigi da Travesio	»	55.328
32) Miani Manlio da Udine	»	55.318
33) Locatelli Pietro da Udine	»	55.045
34) Cetoli Trieste da Motta di Livenza	»	54.681
35) Branco Giovanni da Capriva di Cormons	»	54.638
36) Agostinis Antonio da Forni Avoltri	»	54.136
37) Impicciatore Alfredo da Bomba (Chieti)	»	54.048
38) Rizzo Giuseppe da Ruda	»	53.454
39) Facchini Mario da Maniago	»	52.863
40) Corradini Corrado da Legnago	»	52.409
41) Bellini Oliviero da Trieste	»	52.363
42) Bearzi Pietro da Socchieve	»	52.227
43) Gentile Gerardo da Padova	»	51.818
44) Tedesco Carmelo da Pavia	»	51.681
45) Pozzaghi Ubaldo da Lugo	»	51.590
46) Biasoni Aristide da Rive d'Arcano	»	51.500
47) Spilimbergo Luigi da Treviso	»	51.454
48) Zannier Giovanni da Trasaghis	voti	51.181
49) Giava Italiano da Santoros (Vicenza)	»	51.045
50) Palumbo Pietro da Gorizia	»	50.636
51) Taranto Luigi da Napoli	»	50.563
52) Franchi Giovanni da Prepotto	»	50.385
53) Bruni Giuseppe da Moruzzo	»	50.068
54) Brenelli Stefano da Tricesimo	»	50.045
55) Ferrara Giuseppe S. Giorgio Nogaro	»	49.909
56) Joli Giovanni da Meduno	»	49.045
57) Cariglia Michele da Treppo Carnico	»	48.586
58) Piloso Gaspari Eliodoro da Paularo	»	47.681
59) Conti Felice da Carunchio (Chieti)	»	46.409
60) Della Vedova Alfeo da Fontanafredda	»	46.227
61) Giordani Bruno da Treviso	»	45.409
62) Butera Giuseppe da Caltanisetta	»	44.772
63) Maione Mario da Aviano	»	44.681
64) Di Gennaro Antonio da Frignano (Napoli)	»	42.090

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine, e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Fontanafredda, Malborghetto-Valbruna, Moruzzo, Prepotto, Rigolato, Ruda, Spilimbergo e Udine.

Udine, addì 14 giugno 1939-XVII

Il prefetto: BOFONDI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 60991 in data 20 dicembre 1937, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Veduto il decreto 23 ottobre 1938 del Ministro per l'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 31 ottobre 1938, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col R. decreto 11 marzo 1935 n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I concorrenti sotto indicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuno indicati:

1) Dott. Zilotti Leonida da Udine - Udine 4° reparto;
2) Dott. Tonicello Pietro da Zoppola - Cervignano del Friuli;
3) Dott. Minin Cav. Umberto da Pozzuolo del Friuli - Udine 5° reparto;
4) Dott. Baratto Mario da Colloredo di M. A. - Fontanafredda;
5) Dott. Gervasi Giovanni da Codroipo - Ruda;
6) Dott. Piva Angelo da Cividale - Spilimbergo (2° reparto);
7) Dott. Botta Giuseppe da Napoli (via Roba 383) - Moruzzo;
8) Dott. Russolo Pietro, da Udine - Malborghetto-Valbruna;
9) Dott. Piva Giovanni da Spilimbergo - Prepotto;
10) Dott. Sellei Pio Umberto da Lusevera - Rigolato;
11) Dott. Cristante Felice da Porcia - Cavazzo Carnico.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'Albo di questa Prefettura e dei comuni di Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Fontanafredda, Malborghetto-Valbruna, Moruzzo, Prepotto, Rigolato, Ruda, Spilimbergo, Udine.

Udine, addì 14 giugno 1939-XVII

Il prefetto: BOFONDI.

(2709)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.